







Viale F. Turati 1/R52011 Bibbiena (Ar) Tel : 0575593037 Fax: 0575593137 c.f. 94004080514 cod. mecc. ARIC82800R  
 Ambito territoriale AR3 - USR Toscana - UST Arezzo - Sito ufficiale [www.comprensivobibbiena.it](http://www.comprensivobibbiena.it)  
 indirizzi e mail : [aric82800r@istruzione.it](mailto:aric82800r@istruzione.it) - [aric82800r@pec.istruzione.it](mailto:aric82800r@pec.istruzione.it) - [dovizi@comprensivobibbiena.it](mailto:dovizi@comprensivobibbiena.it)

Prot. 1131/1.3.b

Bibbiena, 13/02/2017

## **IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO**

su “MODALITA’ E CRITERI DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI”

TRA

**Il Dirigente scolastico Dr.ssa SILVANA GABICINI in rappresentanza dell’Istituzione scolastica: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA “B. DOVIZI” di BIBBIENA (Arezzo)**

E

**I componenti della RSU di Istituto: Sig.ra Piroci Alberta - Sig. ra Nozzoli Rossella**

**I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Scuola:**

**FLC/CGIL**

**UIL/SCUOLA**

**SNALS/CONFSAL**

**GILDA/UNAMS**

**CISL/SCUOLA**

**Convocati con lettera Prot. n. 753/1.3.a del 31/01/2017 e successiva modifica prot. 931/1.3.a del 07/02/2017.**

L’anno 2017, il mese di Febbraio, il giorno 13, in Bibbiena presso la sede principale dell’Istituto, in sede di contrattazione integrativa

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Scopo**

1) Il Contratto ha lo scopo di regolare modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali come previsto dal CCNL Scuola 29/11/2007

## **Articolo 2 – Contrattazione integrativa a livello di scuola**

- 1) La contrattazione integrativa a livello di scuola è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti a tutti i dipendenti
- 2) Argomento di contrattazione integrativa a livello di scuola sono le materie di cui al CCNL 29/11/2007 art.6 nonché eventuali altre materie sulle quali le parti concorderanno, sempre nel rispetto della normativa di cui al comma 4 dell'art.1.

## **Articolo 3 – Procedure di interpretazione autentica**

- 1) In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente Contratto Integrativo d'Istituto, le parti s'incontrano entro cinque giorni dalla richiesta presso la sede della scuola.
- 2) Allo scopo di cui al precedente comma, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
- 3) Le parti non intraprendono iniziative unilaterali per trenta giorni dalla formale trasmissione della richiesta scritta di cui al precedente comma.

## **Articolo 4 – Assemblee di scuola**

- 1) Secondo quanto previsto dal CCNL Scuola 24/07/2003, nel caso di assemblee in orario di servizio che coinvolgono i dipendenti di un'unica istituzione scolastica la durata massima è fissata in due ore.
- 2) Le assemblee di scuola, sia in orario di servizio sia fuori orario di servizio, possono essere indette anche dalla R.S.U. della scuola. La convocazione di un'assemblea è presentata al Dirigente Scolastico almeno 48 ore prima dello svolgimento.
- 3) Il Dirigente Scolastico avvisa con una circolare i lavoratori della data e dell'ora dell'assemblea e raccoglie le dichiarazioni scritte di adesione, di norma, entro il quinto giorno precedente l'Assemblea.
- 4) La dichiarazione scritta di adesione del solo personale in servizio nelle ore di assemblea vale come partecipazione e fa fede ai fini del computo del monte orario individuale annuale. Il conteggio non si opera per chi, pur avendo dato l'adesione, non ha partecipato all'assemblea in quanto assente dal servizio.
- 5) L'assemblea sindacale si svolge, ordinariamente, nella sala denominata Aula Magna della sede centrale.
- 6) Quando ad una assemblea partecipa tutto il personale ATA, viene comunque assicurata:  
in orario di lezione la presenza di un Collaboratore Scolastico per la vigilanza dell'ingresso, in ogni caso la presenza di un Assistente Amministrativo o Collaboratore Scolastico per il servizio di centralino e la presenza di un Assistente Amministrativo per gli adempimenti urgenti in segreteria. Le persone esonerate dall'assemblea sono individuate dal Direttore Servizi Generali Amm.vi a rotazione secondo l'ordine alfabetico dei Collaboratori Scolastici e degli Assistenti Amministrativi. Eventuali altri servizi eccezionali che non possono essere rinviati al termine dell'assemblea possono essere assicurati d'intesa tra D.S.G.A e R.S.U.

## **Articolo 5 – Permessi sindacali**

- 1) I Dirigenti sindacali e le R.S.U. possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee di cui al CCNL Scuola 29/11/2007 per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt.47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni, e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola di cui al CCNL scuola 29/11/2007.
- 2) I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente ed ai contratti nazionali in vigore. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico in via esclusiva dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali e dalla RSU di scuola tramite atto scritto, cosicché gli interessati non sono tenuti ad assolvere ad alcun altro adempimento per assentarsi.
- 3) Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo le OO.SS. sono tenute a comunicare, entro la fine del mese di Ottobre di ciascun anno l'elenco nominativo dei Dirigenti Sindacali che hanno diritto a fruire dei permessi retribuiti ai sensi del CCNQ 09/10/2009 e del D.M. 23/02/2009. Sarà cura delle stesse OO.SS. comunicare tempestivamente eventuali variazioni, modifiche o integrazioni dei detti elenchi nominativi. Non è necessaria alcuna comunicazione dei nominativi della R.S.U. in quanto già disponibili agli atti della scuola.
- 4) Le modalità di fruizione dei permessi orari spettanti ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) sono oggetto di intesa all'interno della contrattazione relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

## **Articolo 6 – Patrocinio ed accesso agli atti**

- 1) La R.S.U. e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL Scuola 29/11/2007 hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva in quanto portatori di interessi diffusi.
- 2) La R.S.U. e le organizzazioni Sindacali per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie Provinciali e/o Regionali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che riguarda i propri assistiti.

## **Articolo 7 – Programmazione degli incontri**

- 1) All'inizio di ciascun anno scolastico, il Dirigente Scolastico e la R.S.U. ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL di Istituto concordano un calendario di incontri allo scopo di effettuare in tempo utile lo svolgimento delle relazioni sindacali: informazione preventive e successiva; contrattazione d'istituto.
- 2) Eventuali ulteriori incontri non previsti nel calendario di cui ai commi 1 e 2 possono essere richiesti da ambedue le parti; gli incontri devono essere fissati entro 5 giorni dalla data della richiesta.

## **Articolo 8 – Agibilità sindacale, uso delle attrezzature e dei locali all'interno della scuola**

- 1) Le strutture sindacali territoriali ( Provinciali e Regionali) possono inviare comunicazioni e/o materiali alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax, e posta elettronica. Le suddette comunicazioni vengono affisse all'albo sindacale presente in ciascun plesso.

- 2) Nella sede centrale della scuola e nei relativi plessi, alla R.S.U. e alle organizzazioni sindacali di cui agli art. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni, è garantito l'utilizzo di un'apposita bacheca sindacale ai fini dell'esercizio del diritto di affissione di cui all'art. 25 della legge 300/70.
- 3) Le bacheche sindacali di cui al comma precedente sono allestite in via permanente in luoghi accessibili, visibili, e di facile consultazione.
- 4) La R.S.U. ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo di Istituto hanno diritto di affiggere nelle bacheche di cui ai precedenti commi 8 e 9 materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla normativa vigente sulla stampa; e sono responsabili di quanto affisso nelle rispettive bacheche.
- 5) Alla R.S.U. e ai terminali dei Sindacati rappresentativi è concesso l'uso **della stanza adibita ad archivio, nella sede centrale**, per lo svolgimento di riunioni che verranno effettuate in rapporto alle necessità rilevate. La stanza sarà utilizzata compatibilmente con l'orario di apertura e chiusura dell'edificio scolastico. Nella stanza è riservato un armadio per la raccolta del materiale sindacale.
- 6) Alla R.S.U. è riconosciuto il diritto di accesso alle attrezzature, presenti in sede, come telefono, computer (collegamento Internet e uso posta elettronica), fax, fotocopiatrice per l'espletamento delle proprie funzioni. L'uso sarà annotato su apposito registro, secondo le modalità già in uso.

#### **Articolo 9 – Contingenti minimi di personale Ata in caso di sciopero**

- 1) Secondo quanto definito dalla legge 146/90, dalla L.83/2000 e dal CCNL Scuola 29/11/2007, si conviene che in caso di sciopero del personale educativo ed Ata il servizio deve essere garantito nelle situazioni e nelle modalità come sottoelencate :
  - a) svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali:
    - n. 1 assistente amministrativo,
    - n. 1 collaboratore scolastico in ogni plesso sede di esame e/o scrutinio finale (Primaria e Secondaria primo grado);
  - b) La vigilanza straordinaria durante il servizio di mensa in occasione di contemporaneo sciopero del Personale Docente, nel caso in cui per motivi assolutamente eccezionali il Dirigente Scolastico sia oggettivamente costretto a mantenere il servizio stesso:
    - n. 1 Collaboratore scolastico in ogni plesso dove ha luogo il servizio di mensa;
  - c) La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi:
    - n. 1 collaboratore scolastico;
  - d) La predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente temporaneo:
    - il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi,
    - n. 1 Assistente Amministrativo
    - n. 1 Collaboratore Scolastico sede centrale;
  - e) Il rilascio di certificati aventi carattere di urgenza.
    - n. 1 Assistente Amministrativo
    - n. 1 Collaboratore Scolastico sede centrale;
- 2) In caso di totale adesione allo sciopero di tutto il personale un Collaboratore scolastico o in alternativa un Assistente Amministrativo effettuerà il servizio di centralino telefonico nella sede centrale.
- 3) L'individuazione del personale è operata dal Direttore Servizi Gen. e Amm. vi a rotazione secondo l'ordine alfabetico.

- 4) I dipendenti individuati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi di cui ai precedenti commi 1 e 2, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma nei loro confronti non deve essere effettuata la decurtazione dello stipendio per sciopero.

#### **Articolo 10 – Documentazione**

- 1) La R.S.U. ha diritto di accesso a tutta la documentazione relativa agli argomenti in discussione negli incontri, di norma almeno due giorni prima degli incontri medesimi.
- 2) I prospetti riepilogativi dei fondi dell'Istituzione Scolastica e di ogni altra risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale o a cui il personale acceda, delle attività svolte, degli impegni orari e dei relativi compensi vengono messi a disposizione delle OO.SS. firmatarie del CCNL Scuola 29/11/2007.e della R.S.U. della scuola.
- 3) Il personale interessato può chiederne l'accesso ai sensi della L.241/90.

#### **Articolo 11 – Comunicazioni**

- 1) Tutte le comunicazioni ufficiali tra le parti, nella materia di cui al presente accordo, avvengono tramite fonogramma, lettera scritta, fax e posta elettronica.

#### **Articolo 12 –Durata e validità del contratto**

- 1) L'accordo ha validità di un anno e si intende tacitamente rinnovato se nessuna delle parti comunica all'altra la disdetta entro un mese dalla scadenza.
- 2) A seguito di avvenuta verifica di regolarità da parte dei revisori dei conti il presente Contratto integrativo di istituto è pubblicato sul sito della Scuola.

### **I Soggetti Firmatari**

#### **Per la parte Pubblica**

Il Dirigente Scolastico:  
Dr.ssa Silvana Gabiccini Matini \_\_\_\_\_

#### **Per la parte Sindacale**

I componenti della RSU di Istituto

Sig.ra PIROCI Alberta \_\_\_\_\_

Sig,ra NOZZOLI Rossella \_\_\_\_\_

I rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

FLC/CGIL – Nessuno

UIL/SCUOLA- Nessuno

SNALS/CONFESAL – Nessuno

GILDA/UNAMS - Nessuno

CISL /SCUOLA – nessuno